MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, IN FAVORE DEGLI ENTI TERRITORIALI, A TUTELA DEL LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

Art. 7

Misure in materia di riduzione delle accise sui prodotti energetici

All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 le parole «precedente bimestre» sono sostituite dalle seguenti: «mese precedente» e la parola «quadrimestre» e' sostituita dalla seguente «bimestre».

Versione in vigore dal 19 ottobre 2023, non più in vigore dal 17 dicembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili
Estremi	Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
Capo	I — Misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-economica-e-fiscale-in-favore-degli-enti/art-7-misure-in-materia-di-riduzione-delle-accise-sui-prodotti-energetici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it